



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

### MISURE ORGANIZZATIVE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I MAGISTRATI ED IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto l'art. 9 quinquies decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021 n. 87 titolato "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico", come introdotto dall'art. 1 del d.l. 21 settembre 2021 n. 127, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovverosia i dipendenti in regime di pubblico impiego contrattualizzato), deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto *green pass*) ed esibirla allorché richiesto, *"ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa"*;

Rilevato che tale obbligo, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9 quinquies, riguarda inoltre tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, mentre non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nonché, con specifico riferimento al settore giudiziario:

tutti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari quali utenti dei servizi o comunque estranei all'amministrazione della giustizia, tra i quali gli avvocati, le parti dei processi civili e penali, i testimoni, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato (art. 9 sexies ult. co. d.l. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021 n. 87 come modificato dal d.l. 21 settembre 2021 n. 127);

Visto l'art. 9 sexies del d.l. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021 n. 87 che estende al personale di magistratura (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari), per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, l'obbligo di possedere e esibire, su richiesta la certificazione verde Covid 19 precisando che " *L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 ... e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro " con esclusione del diritto alla retribuzione e altri compensi o emolumenti comunque denominati"*.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 9 sexies co. 3 d.l. richiamato " *l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza"*.

Visto il comma 4 dell'indicato art. 9 sexies secondo il quale le disposizioni inerenti l'obbligo di possedere la certificazione verde e di esibirla su richiesta riguarda anche i magistrati onorari.

Visto il Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139 in materia di "accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali che, all'art. 9, prevede che il trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione "è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti";

Visto il DPCM 12 ottobre 2021 contenente "linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett h) DPCM 17 giugno 2021 intitolato "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021 alla verifica delle certificazioni verdi Covid 19 sono deputati "h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati" ed essi sono quindi tenuti a disciplinare le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al possesso del green pass, in coerenza con le linee guida fornite sul punto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>2</sup>;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi in data 14 ottobre 2021 dove, tra l'altro, in relazione alle modalità di verifica del *green pass* "si sottolinea che le stesse possono essere pressoché identiche sia per il personale amministrativo e soggetti a essi equiparati ai sensi dell'art. 9 *quinquies* (prima citato) sia per i magistrati in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 9 *sexies*";

Richiamata la circolare ora indicata anche nella parte in cui invita i capi degli uffici, in fase di prima applicazione, sia per quanto attiene al personale dipendente sia per quanto attiene al personale di magistratura "a individuare le modalità di verifica del *green pass* all'accesso, avvalendosi del personale di vigilanza privato, del personale delle forze dell'ordine già incaricato del controllo dell'accesso o incaricando eventualmente personale dipendente ...";

Vista la nota del Procuratore generale in data 13 ottobre 2021 nella quale si fa riferimento alla disponibilità manifestata dalla RTI Vigilanza Umbra Mondialpol – Securpol s.r.l. ad effettuare i controlli con l'utilizzo di appositi applicativi su *smart phone* in dotazione al personale di vigilanza; rilevato che più in generale, nell'affrontare nuove modalità di controllo e verifica agli accessi, finalizzate a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e a fronteggiare più efficacemente la

diffusione del virus Sars Cov 2 e consentire la ripartenza delle attività produttive nell'interesse di tutti i cittadini, si confida nello spirito di collaborazione di cui finora il personale amministrativo e di magistratura ha dato prova ;

tutto ciò premesso

#### RAPPRESENTA

- dal 15 ottobre p.v. i dipendenti della Pubblica Amministrazione i magistrati ordinari e onorari, tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, al momento dell'accesso al luogo di lavoro devono possedere ed esibire a richiesta la certificazione verde Covid-19 (artt. 9 quinquies e 9 sexies d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021 n. 87 come modificato dal d.l. 21 settembre 2021 n. 127);
- sono esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, che dovranno essere in possesso di idonea certificazione medica rilasciata dall'Autorità sanitaria competente;
- in caso di mancata esibizione, di certificazione scaduta ovvero di rifiuto ad esibirla sarà precluso l'accesso all'ufficio, qualora detto accertamento avvenga successivamente, la persona verrà invitata a lasciare l'ufficio;
- sono altresì esenti da tale obbligo tutti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari quali utenti dei servizi o comunque estranei all'amministrazione della giustizia, tra i quali gli avvocati, le parti dei processi civili e penali, i testimoni, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato

#### DISPONE

il Dirigente Amministrativo dott.ssa Valeria Pini, ai sensi dell'art. 1, comma 5 DL 127/2021 sarà il soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 per il Tribunale di Perugia.

La predetta, tenuto conto della complessità delle strutture in cui è articolato il Tribunale e della necessità di includere il Giudice di Pace di Perugia nel presente provvedimento organizzativo, si avvarrà in tale incarico del supporto e della collaborazione di:

- del Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Mencarelli per il settore penale;
- del Funzionario Giudiziario dr.ssa Marianna Pettinicchio per il settore civile, compreso la Sezione Lavoro e l'Ufficio Recupero Crediti;
- del Cancelliere esperto dr. Marco Venturini per l'Ufficio del Giudice di Pace di Perugia,

In attesa che l'Ufficio venga dotato dall'Amministrazione di altri sistemi automatici di controllo del *green pass*, sarà il personale addetto alla vigilanza armata ad effettuare il controllo utilizzando l'app "Verifica C19".

Il controllo verrà effettuato in via prioritaria, come richiamato anche nella circolare del Ministero della Giustizia pervenuta il 14/10/2021, quotidianamente all'atto dell'accesso del personale. Tale accertamento verrà effettuato quotidianamente, all'accesso della struttura, a tappeto.

Saranno dunque sottoposti a controllo tutti i magistrati, togati ed onorari, tutti i dipendenti amministrativi e tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione presso il Tribunale (addetti servizio di fonoregistrazione, facchinaggio, pulizie, manutentori, tirocinanti).

Il personale preposto al controllo viterà al lavoratore senza *green pass* o che si rifiuti di esibirlo, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il personale di vigilanza armata avrà cura di informare immediatamente su criticità o eventuali esiti negativi dell'accertamento, riferendo al dirigente responsabile dr. Valeria Pini, anche

per il tramite del personale di supporto sopra designato per ogni edificio, in modo che venga conseguentemente adottato ogni opportuno consequenziale provvedimento.

Nel caso in cui, per ragioni non prevedibili, ovvero per il numero delle persone che si presentano contemporaneamente all'ingresso non sarà possibile effettuare il controllo immediato senza creare un rallentamento delle attività, il controllo sarà effettuato con modalità a campione nel corso della giornata lavorativa, previa intesa con il responsabile dell'accertamento che informerà il Presidente, in ogni caso in modo che sia effettuata una verifica almeno sul 20% del personale presente.

Si ricorda infatti che per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso su tutti gli accessi, rimane in facoltà del datore di lavoro effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

Si dispone da ultimo che coloro che vorranno accelerare il proprio accesso in ufficio, semplificando le attività di controllo in ingresso, il 15 ottobre p.v. potranno volontariamente lasciare copia della certificazione verde Covid 19 al personale di vigilanza; quest'ultimo lo rimetterà immediatamente al responsabile di struttura (dr. Mencarelli per il settore penale, dr. Marianna Pettinicchio per il settore civile e dr. Marco Venturini per il Giudice di Pace) per le opportune successive verifiche.

Si segnala infine che il possesso della certificazione verde Covid 19 non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione per i soggetti che dovesse contrarre il virus ovvero che fossero posti in quarantena.

Restano salve tutte le misure di sicurezza, igiene e prevenzione contro la diffusione del virus di cui si chiede tuttora il rispetto.

Si comunichi.

Perugia, 14 ottobre 2021

Il Presidente del Tribunale  
Mariella Roberti

